

**INFORMAZIONI DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI AI RICHIEDENTI  
(Art. 76 Testo Integrato Delibera 569/2019/R/GAS dell'ARERA)**

Si fornisce la prevista informazione riguardante gli indennizzi automatici che saranno riconosciuti al Cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità (Art. 70 Testo Integrato Delibera 569/2019/R/GAS)

	<b>Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6</b>	<b>Clienti finali con gruppo di misura da classe G 10 alla classe G 25</b>	<b>Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40</b>
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Art. 50, per l'esecuzione di lavori semplici	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Art. 50, per l'esecuzione di lavori complessi	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Art. 51	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Art. 53	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta cliente finale di cui all'Art. 54	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'Art. 55	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al comma 53.5	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale di cui all'Art. 56	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'Art. 57	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura di cui all'art. 58	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura di cui all'Art. 59	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti di cui all'Art. 62 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'Art. 64)	Euro 35,00	Euro 70,00	Euro 140,00
Mancato rispetto del tempo di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'Art. 63	Euro 35,00		

Non danno diritto all'indennizzo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità le seguenti cause:

- Cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi (Art. 69.1.a)
- Cause imputabili al Cliente o a Terzi, quali la mancata presenza del Cliente ad un appuntamento concordato con l'impresa distributtrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi (Art. 69.1.b)